Via Repubblica 12

51100 PISTOIA

Tel . +39 0573 9971 Fax +39 0573 33248

Http://www.reani.org

| REPERTORIO N. 222.617 |
|-----------------------|
|-----------------------|

RACCOLTA N. 53.592-

-VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA-

-REPUBBLICA ITALIANA--

Il giorno venti dicembre duemiladiciassette, alle ore 9.30 (nove e trenta), in Pistoia, nel mio studio.

Innanzi a me Dott. Marco Regni, Notaio in Pistoia, con studio in via della Repubblica n. 12, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato;

-----è presente-----

- **POLI ALESSIO**, nato a Pescia (PT) il giorno 11 marzo 1972 e residente in Livorno, via Grande n. 87, codice fiscale PLO LSS 72C11 G491L, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Amministratore Unico della Società per azioni denominata

-----"FAR.COM. SPA"------

con sede in Pistoia, via Desideri n. 34, capitale sociale Euro 603.615,00 (seicentotremila seicentoquindici virgola zero zero) interamente versato, diviso in n. 120.723 (centoventimila settecentoventitre) azioni del valore di Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) l'una, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione del Registro Imprese di Pistoia 01385730476, ed iscritta al n. 145017 del R.E.A. di Pistoia.

Dell'identità personale di detto comparente io Notaio sono certo.

---Articolo 1---

Il comparente signor Poli Alessio, una volta giunti alla spicciolata tutti i partecipanti, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea della società "FAR.COM. SPA", qui riunita in questo luogo ed in questo giorno per le ore 9.30 (nove e trenta) per essere stata convocata, con avviso dato ai soci nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'art. 15 del vigente Statuto sociale, per deliberare sul seguente—

ORDINE DEL GIORNO:

- 2 variazione dello Statuto.—

- dell'Organo Amministrativo:
- * è presente lo stesso comparente signor Poli Alessio, sopra generalizzato, quale Amministratore Unico;
- del Capitale Sociale:-
- * sono presenti n. 6 (sei) soci, come si evince dal foglio presenze che, consegnatomi dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa dispensa dalla lettura fattami dal comparente;
- del Collegio Sindacale:-

Registrato a Pistoia il 21/12/2017 n. 8845 Serie 1T

ISCRITTO AL REGI-STRO IMPRESE DI PISTOIA IL 09/01/2018 PRAT. 423

- * è assente giustificato il signor Gabbanini Lorenzo, nato a Pistoia il giorno 9 ottobre 1983 e domiciliato in Massa e Cozzile (PT), via Gramsci n. 34, codice fiscale GBB LNZ 83R09 G713Y, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- * è presente la signora Cipriani Annalisa, nata a Pistoia il giorno 28 marzo 1966 e domiciliata in Pistoia, via Erbosa n. 25, codice fiscale CPR NLS 66C68 G713P, quale Sindaco Effetti-vo;
- Il comparente, dopo aver precisato che la società è titolare di n. 890 (ottocentonovanta) azioni, per un valore nominale complessivo di Euro 4.450,00 (quattromila quattrocentocinquanta virgola zero zero) e che, ai sensi dell'art. 2357 ter C.C., il diritto di voto è sospeso per le dette azioni, le quali sono tuttavia computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno, essendosi tutti i presenti dichiarati sufficientemente informati sull'ordine del giorno stesso e precisando che i soci sono legittimati ad intervenire in assemblea.
- Il Presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno esponendo che in data 23 novembre 2017, con scrittura privata autenticata nelle firme dal dott. Marco Regni, Rep.n. 222.457, Racc.n. 53.460, registrata a Pistoia il 24 novembre 2017 al n. 8116 serie 1T, la società ha acquistato n. 690 (seicentonovanta) azioni, di proprietà dei signori VALDISERRI FERDINANDO, VALLA RENATA, TONI MARIA PAOLA, TAMBURINI PAOLA, CAPORALI MO-NICA e BERTELLI RITA, per cui - tenendo conto delle n. 200 (duecento) azioni già precedentemente detenute dalla società si rende adesso necessario ridurre il capitale sociale di Euro 4.450,00 (quattromila quattrocentocinquanta virgola zero zero), e precisamente da Euro 603.615,00 (seicentotremila seicentoquindici virgola zero zero) ad Euro 599.165,00 (cinquecentonovantanovemila centosessantacinque virgola zero zero), mediante annullamento delle n. 890 (ottocentonovanta) azioni proprie.-

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente – dopo aver precisato che tutti i soci, nonchè i membri dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, hanno preventivamente ricevuto in visione lo Statuto con le modifiche da apportare – illustra all'assemblea i motivi per i quali si rende opportuno apportare al vigente Statuto alcune modifiche agli artt. 1, 4, 5, 6, 14, 17, 20 (ex art. 18), 22 (ex art. 20), 24 (ex art. 22), 25, 26 (ex art. 23) e 31 (ex art. 27 bis), in materia di oggetto sociale, capitale sociale, emissioni di azioni, assemblee, nomina, composizione e poteri dell'organo amministrativo, collegio sindacale.

Si procede, conseguentemente, alla rinumerazione degli articoli dello Statuto.-Si dà lettura del testo dello Statuto sociale nelle parti modificate.-Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette in votazione l'ordine del giorno.-L'assemblea della società, udita l'esposizione del Presidente, con il parere favorevole dei Sindaci presenti, con voto palese A) all'unanimità------D E L I B E R A------1. di ridurre il capitale sociale di Euro 4.450,00 (quattromila quattrocentocinquanta virgola zero zero), e precisamente da Euro 603.615,00 (seicentotremila seicentoquindici virgola zero zero) ad Euro 599.165,00 (cinquecentonovantanovemila centosessantacinque virgola zero zero), mediante annullamento di n. 890 (ottocentonovanta) azioni di Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) cadauna, modificando - con effetto dall'avvenuto annullamento delle azioni - l'articolo 6 dello Statuto nel modo che seque:-Art. 6 - Il Capitale-"1. Il capitale della società pari a Euro 599.165,00 (cinquecentonovantanovemila centosessantacinque virgola zero zero), è diviso in azioni da 5 (cinque/00) euro ciascuna. I conferimenti dei soci potranno essere in danaro, in natura, di crediti, di diritti, di aziende e comunque di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.-2. Per i soci che effettuano il conferimento a favore di Far.Com S.p.A. del diritto ad esercitare il servizio di cui al primo capoverso del comma 1 dell'art. 5 dello Statuto, il valore del conferimento sarà rappresentato dall'incremento, appositamente stimato, del valore complessivo del capitale economico di Far.Com. S.p.A. a seguito del conferimento stesso.— 3. Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea straordinaria anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.";---B) con l'astensione del Sindaco del Comune di Agliana, signor Mangoni Giacomo, --------D E L I B E R A-----2. di modificare gli articoli 1, 4, 5, 6, 14, 17, 20 (ex art. 18), 22 (ex art. 20), 24 (ex art. 22), 25, 26 (ex art. 23) e 31 (ex art. 27 bis) dello Statuto nel modo che segue:----"Art. 1 - Costituzione e denominazione-1. Con atto notarile del 6 dicembre 1999 è stata costituita una Società per Azioni denominata FAR.COM. S.p.A. per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d), della legge 2 aprile 1968 n. 475, quale società a partecipazione pubblica di "di-

ritto singolare" oggi sottoposta al regime di salvaguardia previsto dall'art. 1, comma 4, lett. a), del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazio-

2. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

"Art. 4 - Soci---

- 1. Sono soci di Far.Com. S.p.A. gli Enti locali che gestiscono le farmacie di cui sono titolari a mezzo della stessa Società ai sensi dall'art. 9, comma 1, lett. d), della legge 2 aprile 1968 n. 475, fermo quanto previsto dalla medesima disposizione relativamente ai soci farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestavano servizio presso le farmacie comunali (farmacisti in forza).
- 2. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci. A tal fine detti soggetti hanno l'onere di comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza si fa riferimento alla residenza anagrafica.";

"Art. 5 - Scopo ed oggetto-

- 1. L'azienda ha per oggetto:-
- la vendita di farmaci, materiali di medicazione, articoli sanitari e protesici, presidi medico chirurgici, reattivi, diagnostici, siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale e tutti gli altri prodotti caratteristici rientranti nell'ambito dell'esercizio farmaceutico;
- le prestazioni di servizi socio sanitari affidati alla società dagli Enti ad essa partecipanti.
- 2. Nell'oggetto aziendale rientrano anche:
- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico economica da prestarsi agli Enti ad essa partecipanti con riferimento al settore del servizio farmaceutico e dei servizi socio sanitari, della diagnostica e della riabilitazione;——
- l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, attraverso:
- a) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;
- b) la preparazione nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali;———

- c) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei
- farmaci a distribuzione diretta;-
- d) la messa a disposizione di operatori sociosanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio o presso le farmacie gestite, di specifiche prestazioni
 professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra
 di libera scelta, il tutto nella specifica osservanza delle
 disposizioni normative vigenti;
- le attività e i servizi previsti dal decreto Legislativo n.
 153/2009, in attuazione della Legge 69/2009, sue modifiche ed
 integrazioni;
- tutte le attività connesse, strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi compresi, a titolo esemplificativo, l'esecuzione di attività commerciali e di vendita inerenti i servizi in questione, anche tramite sistemi di e-procurement.—

 3. A tale fine essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso escluso dall'oggetto sociale l'esercizio di tutte le attività previste dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e delle altre attività che sono per legge riservate a determinate ca-
- 4. Nel quadro delle vigenti norme di legge e degli indirizzi generali formulati dagli Enti locali soci nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza, la società può promuovere la costituzione di consorzi o società a capitale pubblico per lo svolgimento di attività identiche, accessorie, ausiliari od affini a quelle di cui all'oggetto aziendale. La società può, inoltre, acquisire partecipazioni in Enti, associazioni, consorzi o società a capitale pubblico che svolgono attività identiche, accessorie, ausiliari od affini alle proprie. La costituzione di consorzi o società, ovvero l'acquisizione di partecipazioni in essi, deve essere approvata dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.
- 5. La società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolare quelle svolte in via prevalente nei confronti degli Enti locali soci, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
- 6. Qualora ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle disposizioni in materia, la Società potrà acquisire dai soci finanziamenti fruttiferi di interessi oppure finanziamenti infruttiferi, nonché versamenti in conto capitale oppure a fondo perduto, con i limiti e le modalità previsti dalla normativa vigente. Salva diversa determinazione i versamenti fatti dai soci devono considerarsi infruttiferi.";

"Art. 6 - Il Capitale-

tegorie di soggetti.-

1. Il capitale della società pari a Euro 599.165,00 (cinquecentonovantanovemilacentosessantacinque/00) è diviso in azioni da 5 (cinque/00) euro ciascuna. I conferimenti dei soci potranno essere in danaro, in natura, di crediti, di diritti,

di aziende e comunque di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

- 1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.
- 2. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 2368 e 2369 c.c.—
- 3. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.";

"Art. 17 - Attività dell'Assemblea-

- 1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto.
- 2. L'Assemblea ordinaria è convocata ogni qual volta l'organo Amministrativo lo ritenga opportuno.
- 3. L'Assemblea è, comunque, convocata almeno tre volte all'anno come segue:
- a) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio; nei casi di cui al comma 2 dell'art. 2364 c.c., tale termine può essere elevato a centottanta giorni, purché l'organo amministrativo entro il termine ordinario di centoventi giorni dia atto ed enunci in apposita riunione dell'organo amministrativo medesimo quali particolari esigenze abbiano determinato il rinvio;—
- b) entro il 31 dicembre di ciascuno anno:--
- per l'esame e l'approvazione del preventivo annuale per l'esercizio successivo corredato dalla relazione previsionale e programmatica facente parte del piano d'impresa indicante, tra l'altro, le linee strategiche per l'attività della società, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi erogati dalla società;
- c) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso:-
- per verificare lo stato di attuazione delle linee strategiche per l'attività della società, di cui alla succitata relazione previsionale e programmatica, e per l'approvazione della

relazione semestrale sull'andamento della gestione e per ricevere puntuale e dettagliata informazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività delle società.";

"Art. 20 - Nomina e composizione dell'organo amministrativo---

- 1. La società adotta per la propria amministrazione il sistema tradizionale di cui agli articoli 2380-bis del codice civile.
- 2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico, salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.lgs 175 del 2016. Gli amministratori durano in carica, per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.
- 3. Nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 11 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, e può attribuire un'indennità di risultato costituibile anche mediante accantonamenti periodici, e pure con sistemi assicurativi o previdenziali.
- 4. I componenti dell'Organo amministrativo sono nominati dall'Assemblea dei soci. Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'Assemblea terrà presente quanto indicato dal D.P.R. 251 del 30 novembre 2012, recante norme sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e dal D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.———
- 5. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, gli amministratori superstiti devono convocare con urgenza l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.———
- 6. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.";—

"Art. 22 - Poteri dell'Organo Amministrativo-

1. L'Organo Amministrativo provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società secondo le previsioni di un piano operativo annuale da approvarsi in assemblea ordina-

ria dei soci entro il 31 gennaio di ogni anno.-L'Organo Amministrativo ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli per cui la legge e il presente Statuto ne riservano il compimento ad altri organi sociali ovvero richiedono da parte degli stessi specifiche autorizzazioni. — Il Consiglio di Amministrazione può delegare - nei limiti di legge - le proprie attribuzioni a uno dei suoi membri, determinando la durata e i limiti della delega, fermo il rispetto dei sequenti limiti: a) attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;b) possibilità di istituire la carica di vicepresidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;c) divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;d) divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-Anche qualora il Consiglio di Amministrazione deleghi parte delle proprie attribuzioni ad un amministratore restano comunque di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le seguenti materie:a) acquisizione, alienazione ovvero affitto di aziende e di rami di azienda per un valore superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00);--b) investimenti per un ammontare superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00); c) rilascio da parte della società di garanzie personali e reali, rilasciate a terzi nell'interesse della società stessa e delle società sue controllate per un ammontare superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00);-d) sottoscrizione di contratti che comportino per la società l'assunzione di obbligazioni per un importo superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00), con l'esclusione degli acquisti di medicinali, OTC, SOAP e parafarmaci.-All'Organo Amministrativo competerà inoltre redigere il progetto di bilancio e i progetti di fusione e scissione e tutte le altre materie per legge non delegabili. Per determinati atti o categorie di atti o settori di attività il Consiglio di Amministrazione può conferire al presidente all'amministratore delegato la facoltà di nominare e revocare procuratori anche speciali e direttori, anche al di fuori dei membri del consiglio stesso. -

- Il presidente e l'amministratore delegato, ove si avvalgano delle facoltà di nominare e revocare direttori e procuratori, ne daranno comunicazione al consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
- 2. La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato.
- Gli amministratori investiti della rappresentanza sociale possono rilasciare mandati e procure per determinare aree, materie, settori di attività, atti o categorie di atti a favore di dipendenti o estranei alla società. Il Consiglio di Amminimezzo di propria delibera, l'Amministratore Unico o l'Amministratore Delegato nell'ambito della delega conferita, possono conferire poteri di rappresentanza a dirigenti, funzionari ed impiegati inseriti stabilmente nella struttura organizzativa della società, fissando anche le modalità per l'uso della firma sociale. La devoluzione della rappresentanza, salvo diversa forma prescritta dalla legge, potrà essere validamente documentata anche tramite estratti autentici dal libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto sopra, anche in caso di procura conferita a terzi soggetti, estranei o non alla struttura organizzativa della società, la responsabilità per gli atti compiuti ed il pertinente potere di controllo sui soggetti agenti fanno capo all'organo amministrativo.-
- 3. L'Amministratore Unico o Il Presidente del Consiglio di Amministrazione tiene i rapporti con le Autorità locali, regionali e statali e garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
- 4. All'Amministratore Unico o all'Amministratore Delegato spetterà, altresì, il compito di riferire almeno ogni sei mesi al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, sugli argomenti di cui all'art. 2381 c.c., e sui principali atti e delibere assunte in propria autonomia.";

"Art. 24 - Nomina e composizione del Collegio Sindacale-

- 1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. E' composto da tre sindaci effettivi di cui uno svolgerà le funzioni di Presidente e da due supplenti.

3. Il Collegio Sindacale scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ed ogni suo membro è rieleggibile.—
4. Nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 11 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, l'assemblea determina il compenso degli organi di controllo su base annuale e per tutta la durata dell'ufficio.";

"Art. 25 - Nomina e durata del revisore dei conti-

- 1. La revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c. è esercitata dal Collegio Sindacale che deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora ciò risultasse impedito da norme di legge, sarà esercitato da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In tal caso l'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su parere motivato dell'organo di controllo; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale.
- 2. Il revisore dei conti scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica, ed è rieleggibile.";

"Art. 26 - Requisiti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore dei conti-

"Art. 31 - Rinvio ai regolamenti dei Comuni soci in materia di controllo degli enti partecipati------

- 1. Gli organi della società si obbligano ad ottemperare ai regolamenti ed ai patti parasociali dei Comuni soci in materia
 di controlli degli enti partecipati qualora adottati dai Comuni stessi.";
- 3. di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente delibera.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", previa dispensa dalla lettura fattami dal comparente il quale dichiara di averlo in precedenza letto.

I rappresentanti dei Comuni soci, per quanto di loro competenza, danno infine atto che il testo dello Statuto allegato è conforme a quello approvato dai rispettivi Consigli Comunali, fatta eccezione per il Comune di Agliana, il quale non ha ancora provveduto all'approvazione.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10.15 (dieci e quindici), dopo avermi precisato che la volontà sociale si è unanimemente formata senza l'esistenza di voti dati in conflitto di interesse perché i voti stessi sono stati correttamente esercitati e

| formulati |
|---|
| * * * |
| Le spese del presente atto sono a carico della detta società |
| ed in solido con il comparente che se le assume. |
| Di quest'atto, scritto in parte da me Notaio ed in parte da |
| persona di mia fiducia su fogli tre per pagine dieci e quanto |
| fin qui della undicesima io Notaio ho dato lettura al compa- |
| rente che lo approva. |
| Sottoscritto alle ore 10.25 (dieci e venticinque) |
| F.to: Alessio Poli |
| F.to: Dott. Marco Regni - Notaio |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

ALLEGATO " A " ALL'ATTO REPERTORIO N. 222.617/53.592

IDENTIFICAZIONE NOMINATIVA DEI SOCI CON INDICAZIONE DELLA PRESENZA O MENO IN ASSEMBLEA E DELL' ESPRESSIONE DEL VOTO

LEGENDA


P= presente

N= non presente
D= presente per delega

F= voto favorevole

C= voto contrario

A= astenuto



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' "FAR.COM. SPA"

con sede in Pistoia, via Desideri n. 34

| SOCIO | AZIONI | |
|------------------------|---------|---|
| COMUNE DI PISTOIA | 100.000 | P |
| COMUNE DI QUARRATA | 9067 | P |
| COMUNE DI LARCIANO | 5401 | P |
| COMUNE DI AGLIANA | 4665 | P |
| FAR.COM. SPA | 890 | Р |
| BONANNO MARIO | 200 | |
| LOCCI ROBERTA | 100 | |
| PULIANO MARIA GIUSEPPA | 50 | |
| ORSI STEFANO | 50 | |
| FILONI MARIA PIA | 50 | P |
| DEL BENE ILARIA | 50 | |
| FEDI LINDA | 50 | - |
| BALDI BEATRICE | 50 | - |
| SBRANA FIAMMETTA | 50 | |
| GONFIANTINI SABRA | 50 | - |



Via Repubbl ica 12 51100 PISTCIA Tel. + 39 0573 9971 Fax + 39 0573 33248 Http://www.regni.org

| Allegato "B" all'atto Rep.n. 222.617/53.592 |
|---|
| S T A T U T O |
| TITOLO I |
| COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - |
| SOCI - OGGETTO |
| CAPO I |
| COSTITUZIONE |

Art. 1 - Costituzione e denominazione-

- 1. Con atto notarile del 6 dicembre 1999 è stata costituita una Società per Azioni denominata FAR.COM. S.p.A. per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d), della legge 2 aprile 1968 n. 475, quale società a partecipazione pubblica di "diritto singolare" oggi sottoposta al regime di salvaguardia previsto dall'art. 1, comma 4, lett. a), del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
- 2. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
- 3. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 2 - Sede-

- 1. La società ha sede legale in Pistoia.—
- 2. Previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 18, del presente Statuto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la sede legale potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune e potranno essere istituite e/o soppresse sedi amministrative, succursali, filiali, agenzie ed uffici in altre località, anche in collaborazione con altre cooperative, consorzi o altri enti mutualistici, con o senza stabile rappresentanza.
- 3. Il trasferimento della sede legale in un Comune diverso e l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'Assemblea dei soci.

Art 3 - Durata

- 1. La società ha durata indeterminata ai sensi dell'art. 2328,
- n. 13 c.c.

--CAPO IV----

--soci--

Art. 4 - Soci-

1. Sono soci di Far.Com. S.p.A. gli Enti locali che gestiscono le farmacie di cui sono titolari a mezzo della stessa Società

ai sensi dall'art. 9, comma 1, lett. d), della legge 2 aprile 1968 n. 475, fermo quanto previsto dalla medesima disposizione relativamente ai soci farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestavano servizio presso le farmacie comunali (farmacisti in forza).

2. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci. A tal fine detti soggetti hanno l'onere di comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza si fa riferimento alla residenza anagrafica.

-----CAPO V-----

--OGGETTO SOCIALE-

Art. 5 - Scopo ed oggetto-

- 1. L'azienda ha per oggetto:
- la gestione delle farmacie pubbliche di cui gli Enti locali ad essa partecipanti sono titolari;
- la vendita di farmaci, materiali di medicazione, articoli sanitari e protesici, presidi medico chirurgici, reattivi, diagnostici, siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale e tutti gli altri prodotti caratteristici rientranti nell'ambito dell'esercizio farmaceutico;
- le prestazioni di servizi socio sanitari affidati alla società dagli Enti ad essa partecipanti.
- 2. Nell'oggetto aziendale rientrano anche:---
- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico economica da prestarsi agli Enti ad essa partecipanti con riferimento al settore del servizio farmaceutico e dei servizi socio sanitari, della diagnostica e della riabilitazione;——
- l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, attraverso:
- a) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;
- b) la preparazione nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali;——
- c) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
- d) la messa a disposizione di operatori sociosanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio o presso le farmacie gestite, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, il tutto nella specifica osservanza delle disposizioni normative vigenti;
- le attività e i servizi previsti dal decreto Legislativo n. 153/2009, in attuazione della Legge 69/2009, sue modifiche ed

- 4. Nel quadro delle vigenti norme di legge e degli indirizzi generali formulati dagli Enti locali soci nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza, la società può promuovere la costituzione di consorzi o società a capitale pubblico per lo svolgimento di attività identiche, accessorie, ausiliari od affini a quelle di cui all'oggetto aziendale. La società può, inoltre, acquisire partecipazioni in Enti, associazioni, consorzi o società a capitale pubblico che svolgono attività identiche, accessorie, ausiliari od affini alle proprie. La costituzione di consorzi o società, ovvero l'acquisizione di partecipazioni in essi, deve essere approvata dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.
- 5. La società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolare quelle svolte in via prevalente nei confronti degli Enti locali soci, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
- 6. Qualora ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle disposizioni in materia, la Società potrà acquisire dai soci finanziamenti fruttiferi di interessi oppure finanziamenti infruttiferi, nonché versamenti in conto capitale oppure a fondo perduto, con i limiti e le modalità previsti dalla normativa vigente. Salva diversa determinazione i versamenti fatti dai soci devono considerarsi infruttiferi.

Art. 6 - Il Capitale---

- 1. Il capitale della società pari a Euro 599.165,00 (cinquecentonovantanovemilacentosessantacinque/00) è diviso in azioni da 5 (cinque/00) euro ciascuna. I conferimenti dei soci potranno essere in danaro, in natura, di crediti, di diritti, di aziende e comunque di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
- 2. Per i soci che effettuano il conferimento a favore di Far.Com S.p.A. del diritto ad esercitare il servizio di cui al primo capoverso del comma 1 dell'art. 5 dello statuto, il va-

Art. 7 - Quote di partecipazione degli Enti locali e diritto di prelazione

1. In caso di aumento del capitale sociale ed in ogni ipotesi di trasferimento di azioni di cui ai successivi artt. 8 e 9, agli Enti locali soci spetterà il diritto di prelazione in proporzione all'entità della rispettiva partecipazione al capitale.

--CAPO II----

-AZIONI-

Art. 8 - Azioni e limiti al loro trasferimento-

- 1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.
- 2. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.
- 3. Gli Enti locali soci che affidano a Far.Com. S.p.A. la gestione dei servizi di cui al precedente art. 5, finché dura l'affidamento e comunque per un periodo non superiore a cinque anni decorrenti dalla data di introduzione del presente divieto, non possono trasferire le azioni di cui siano titolari, intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità delle azioni o dei diritti di prelazione sulle azioni, ivi compresi in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati. Trascorso il suddetto termine di cinque anni, qualora continui l'affidamento dei servizi di cui al precedente articolo 5, il trasferimento, anche parziale, delle azioni da parte degli Enti Locali soci potrà avvenire unicamente con le modalità ed i limiti previsti al successivo articolo 9.—
- 4. Gli Enti locali soci che abbiano affidato a Far.Com. S.p.A. la gestione dei servizi di cui al precedente art. 5 e che, per un qualsiasi motivo, intendano revocare tale affidamento, cedendo contestualmente l'intero pacchetto azionario di cui siano titolari, dovranno offrire in prelazione tutte le azioni di cui siano titolari con le modalità di cui al successivo art.
- 9.————
- 5. Qualora gli Enti locali soci che abbiano effettuato il conferimento di cui al precedente art. 6 comma 2, intendano, per

qualsiasi motivo, recedere dalla società, salvo quanto disposto dalla legge, dovranno cedere a Far.com l'intero pacchetto azionario di cui sono titolari. Il valore delle azioni con riferimento alle quali è effettuato il recesso verrà determinato in base al valore economico del diritto di esercizio previamente conferito, valutato secondo la media del criterio dell'utile e delle vendite degli ultimi tre anni di esercizio precedenti al recesso, avendo a riguardo le singole farmacie relativamente alle quali il socio recedente abbia a suo tempo conferito la gestione. La liquidazione del corrispettivo delle azioni con riferimento alle quali è esercitato il recesso avverrà mediante reintestazione all'ente recedente del diritto a suo tempo conferito. Nel caso in cui, applicando il criterio di cui sopra, il valore delle azioni relativamente alle quali è esercitato il diritto di recesso, come sopra determinato, risulti superiore al valore del diritto di esercizio come determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 6, spetterà al socio recedente il diritto di percepire da Far.Com. S.p.A. una somma di denaro pari alla differenza fra i due valori. Far.com potrà quindi procedere all'annullamento delle azioni proprie ricevute con contestuale riduzione del capitale sociale.-

Art. 9 - Cessione delle azioni e Diritto di prelazione-

- 2. Nell'ipotesi in cui tutti gli altri Enti locali soci intendano effettuare l'acquisto delle azioni, essi dovranno rendersi acquirenti delle stesse, in proporzione alle quote azionarie rispettivamente possedute.
- 3. Qualora uno o più degli Enti locali soci aventi diritto alla prelazione non la esercitino l'acquisto delle azioni potrà essere fatto, da uno o più degli altri Enti locali soci, in proporzione alle quote azionarie rispettivamente possedute, ovvero, anche per l'intero.
- 4. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione il socio deve cedere le azioni offerte, esclusivamente a Far.com S.p.A. che provvederà ad acquistarle con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 2357 e s.s. c.c. Qualora, per un qualsiasi motivo, Far.com S.p.A. non provvedesse all'acquisto delle suddette si procederà all'annullamento delle azioni e alla

corrispondente riduzione del capitale sociale. E', comunque, vietata l'alienazione delle azioni a soggetti che non siano Enti locali soci ovvero la medesima Far.com. S.p.A.

5. Al momento in cui per qualunque motivo cesserà il rapporto di lavoro che lega i dipendenti titolari di azioni societarie a Far.com S.p.A., essi dovranno obbligatoriamente procedere ad alienare le azioni di cui sono in possesso agli Enti locali soci ovvero alla medesima Far.com. S.p.A., con le modalità e nei limiti di cui ai commi precedenti del presente articolo. La liquidazione delle azioni avverrà in base al valore del patrimonio netto della società come risultate dall'ultimo bilancio di esercizio approvato anteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 10 - Aumento o riduzione del Capitale sociale-

1. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'aumento o la riduzione del capitale con osservanza delle norme di legge e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Statuto.

Art. 11 - Certificati azionari-

- 1. La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati dall'Amministratore Unico o in caso di Consiglio di Amministrazione da almeno due amministratori, fra i quali l'Amministratore Delegato. Spetterà, eventualmente, all'Assemblea straordinaria l'emissione, la fissazione dell'ammontare, e delle modalità di deposito ed estinzione degli stessi.
- 2. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

---CAPO III----

---OBBLIGAZIONI----

Art. 12 - Obbligazioni-

- 1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie non convertibili, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 c.c. e dalle altre disposizioni vigenti in materia.———
- 2. I titolari di obbligazioni devono scegliere un rappresentante comune.
- 3. Alla assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'art. 19 del presente statuto.—

---CAPO IV---

---CONTRIBUTI

Art. 13 - Contributi alla Società-

- 2. L'acquisizione della gestione di servizi dagli Enti locali soci è subordinata alla verifica della gestione del servizio stesso nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza. Ogni altro investimento durevole è subordinato alla verifica del ritorno economico dell'investimento.

3. Gli organi sociali all'uopo competenti, dovranno dare atto di quanto sopra nella delibera di approvazione.--TITOLO III--GLI ORGANI DELLA SOCIETA'--CAPO T--L'ASSEMBLEA--Art. 14 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni-L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.-2. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 2368 e 2369 c.c.— 3. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.-Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea e partecipazione alla stessa-1. La convocazione dell'Assemblea sarà fatta cura dell'Organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2366 c.c. secondo comma, ovvero su richiesta dei soci ai sensi dell'art. 2367 c.c. Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, la convocazione potrà, altresì, essere effettuata con avviso spedito a tutti i soci iscritti nel libro dei soci almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante raccomandata postale, fax, posta elettronica certificata all'indirizzo notificato alla società.-Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. Nell'avviso possono essere previste al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda. In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si considera, comunque, regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.-2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.-3. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni.-4. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.-

5. Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della Società mediante delega scritta e, comunque, nel rispetto dell'art. 2372 c.c.-La delega non può essere rilasciata in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega .-Art. 16 - Svolgimento dell'Assemblea-1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal

- Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro socio o da altra persona legalmente intervenuta in assemblea, designata dalla maggioranza dei presenti.-
- 2. Il Presidente della Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nei verbali assembleari. Tutti i verbali, anche quelli redatti per atto pubblico, devono essere trascritti senza indugio nel libro dei verbali delle assemblee.-
- 3. L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea medesima scelto anche fra le persone estranee alla Societ.à.--
- 4. Le deliberazioni vengono adottate con voto palese e cioè per alzata di mano o per appello nominale. Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente dell'assemblea, a meno che questi non preferisca affidare la scelta del sistema di votazione ai soci presenti. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.---Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:-
- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale che convoca l'assemblea deve precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro la quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;-
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto; --
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto; -
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di

voto;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;-----
- g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.
- 6. L'Assemblea ordinaria può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza. La condizione essenziale per la validità dell'assemblea in teleconferenza o videoconferenza, è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. A tal fine il Presidente e il Segretario dell'Assemblea avranno il compito di verificare la presenza dei soci, la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti i soci, la regolarità delle votazioni, e l'effettiva possibilità di dare esecuzione alle direttive del Presidente.-

Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzare altre forme di convocazione, di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate, per il futuro, previa delibera dell'assemblea straordinaria. Tali forme dovranno garantire comunque la possibilità per tutti i soci di ricevere l'avviso di convocazione nel rispetto delle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 15.

Art. 17 - Attività dell'Assemblea-

- 1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto.
- 2. L'Assemblea ordinaria è convocata ogni qual volta l'organo Amministrativo lo ritenga opportuno.
- 3. L'Assemblea è, comunque, convocata almeno tre volte all'anno come seque:
- per l'esame e l'approvazione del preventivo annuale per l'e-

sercizio successivo corredato dalla relazione previsionale e programmatica facente parte del piano d'impresa indicante, tra l'altro, le linee strategiche per l'attività della società, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi erogati dalla società;

- c) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso:
- per verificare lo stato di attuazione delle linee strategiche per l'attività della società, di cui alla succitata relazione previsionale e programmatica, e per l'approvazione della relazione semestrale sull'andamento della gestione e per ricevere puntuale e dettagliata informazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività delle società.

Art. 18 - Attività ulteriori dell'Assemblea-

- 1. Al fine di garantire il controllo sulla società da parte degli Enti ad essa partecipanti, all'Assemblea dei soci è attribuito il potere di autorizzare l'organo Amministrativo a compiere i seguenti atti:
- a) il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune e l'istituzione e la soppressione di succursali, filiali, agenzie ed uffici in altre località, sia in Italia che all'estero, anche in collaborazione con altre cooperative, consorzi o altri enti mutualistici.
- d) l'assunzione di servizi affidati a Farcom S.p.A. da parte degli Enti locali soci;
- e) l'acquisto di beni e servizi qualora il loro valore sia superiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00), con l'esclusione di medicinali, OTC, SOAP e parafarmaci.

Art. 19 - Assemblee speciali-

1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee

degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto. Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 Codice Civile. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.——

-CAPO II-

-L'ORGANO AMMINISTRATIVO-

Art. 20 - Nomina e composizione dell'organo amministrativo-

- 1. La società adotta per la propria amministrazione il sistema tradizionale di cui agli articoli 2380-bis del codice civile.
- 2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico, salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.lgs 175 del 2016. Gli amministratori durano in carica, per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.
- 3. Nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 11 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, e può attribuire un'indennità di risultato costituibile anche mediante accantonamenti periodici, e pure con sistemi assicurativi o previdenziali.
- 5. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, gli amministratori superstiti devono convocare con urgenza l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 6. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.——

Art. 21 - Convocazione e Riunione del Consiglio-

- 1. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato, di solito nella sede della Società o in altro luogo in Toscana, con avviso spedito ai consiglieri e ai membri del collegio sindacale di norma almeno 8 (otto) giorni prima della riunione mediante raccomandata postale, fax, posta elettronica certificata all'indirizzo notificato alla società o nei casi d'urgenza 3 (tre) giorni prima con telegramma, fax o posta elettronica certificata con la specifica del motivo e dei termini dell'urgenza. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio si reputa validamente convocato, anche senza le formalità di cui sopra, qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i sindaci effettivi. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un amministratore nominato dagli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trascritte nell'apposito libro: ogni verbale è firmato dal presidente e dal segretario della riunione, nominato dal presidente.-
- 2. La convocazione ha luogo quando il Presidente ovvero l'Amministratore delegato ne ravvisi l'opportunità, ovvero quando ne facciano richiesta scritta due degli amministratori in carica.
- 3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione possano svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. La condizione essenziale per la validità dell'adunanza in teleconferenza o videoconferenza, è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Oualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzare altre forme di convocazione, di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate, per il futuro, previa delibera dell'assemblea straordinaria. Tali forme dovranno garantire comunque oltre alla possibilità per tutti gli aventi diritto di ricevere l'avviso di convocazione il rispetto delle condizioni previste dal primo comma del presente articolo.-

Art. 22 - Poteri dell'Organo Amministrativo-

1. L'Organo Amministrativo provvede all'ordinaria e straordi-

naria amministrazione della Società secondo le previsioni di un piano operativo annuale da approvarsi in assemblea ordinaria dei soci entro il 31 gennaio di ogni anno.-L'Organo Amministrativo ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli per cui la legge e il presente Statuto ne riservano il compimento ad altri organi sociali ovvero richiedono da parte degli stessi specifiche autorizzazioni. — Il Consiglio di Amministrazione può delegare - nei limiti di legge - le proprie attribuzioni a uno dei suoi membri, determinando la durata e i limiti della delega, fermo il rispetto dei seguenti limiti: -a) attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;b) possibilità di istituire la carica di vicepresidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;c) divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;d) divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-Anche qualora il Consiglio di Amministrazione deleghi parte delle proprie attribuzioni ad un amministratore restano comunque di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le sequenti materie:a) acquisizione, alienazione ovvero affitto di aziende e di rami di azienda per un valore superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00); b) investimenti per un ammontare superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00); c) rilascio da parte della società di garanzie personali e reali, rilasciate a terzi nell'interesse della società stessa e delle società sue controllate per un ammontare superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00); d) sottoscrizione di contratti che comportino per la società l'assunzione di obbligazioni per un importo superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00), con l'esclusione degli acquisti di medicinali, OTC, SOAP e parafarmaci.-All'Organo Amministrativo competerà inoltre redigere il progetto di bilancio e i progetti di fusione e scissione e tutte le altre materie per legge non delegabili. Per determinati atti o categorie di atti o settori di attività il Consiglio di Amministrazione può conferire al presidente all'amministratore delegato la facoltà di nominare e revocare

procuratori anche speciali e direttori, anche al di fuori dei membri del consiglio stesso.

- Il presidente e l'amministratore delegato, ove si avvalgano delle facoltà di nominare e revocare direttori e procuratori, ne daranno comunicazione al consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
- 2. La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato.
- Gli amministratori investiti della rappresentanza sociale possono rilasciare mandati e procure per determinare aree, materie, settori di attività, atti o categorie di atti a favore di dipendenti o estranei alla società. Il Consiglio di Amministrazione, а mezzo di propria delibera, l'Amministratore Unico o l'Amministratore Delegato nell'ambito della delega conferita, possono conferire poteri di rappresentanza a dirigenti, funzionari ed impiegati inseriti stabilmente nella struttura organizzativa della società, fissando anche le modalità per l'uso della firma sociale. La devoluzione della rappresentanza, salvo diversa forma prescritta dalla legge, potrà essere validamente documentata anche tramite estratti autentici dal libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto sopra, anche in caso di procura conferita a terzi soggetti, estranei o non alla struttura organizzativa della società, la responsabilità per gli atti compiuti ed il pertinente potere di controllo sui soggetti agenti fanno capo all'organo amministrativo.-
- 3. L'Amministratore Unico o Il Presidente del Consiglio di Amministrazione tiene i rapporti con le Autorità locali, regionali e statali e garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
- 4. All'Amministratore Unico o all'Amministratore Delegato spetterà, altresì, il compito di riferire almeno ogni sei mesi al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, sugli argomenti di cui all'art. 2381 c.c., e sui principali atti e delibere assunte in propria autonomia.

Art. 23 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

-CAPO III-

-IL COLLEGIO SINDACALE-

Art. 24 - Nomina e composizione del Collegio Sindacale-

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. E' composto da tre sindaci effettivi di

cui uno svolgerà le funzioni di Presidente e da due supplenti.

- 3. Il Collegio Sindacale scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ed ogni suo membro è rieleggibile.—
- 4. Nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 11 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, l'assemblea determina il compenso degli organi di controllo su base annuale e per tutta la durata dell'ufficio.

Art. 25 - Nomina e durata del revisore dei conti-

- 1. La revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c. è esercitata dal Collegio Sindacale che deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora ciò risultasse impedito da norme di legge, sarà esercitato da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In tal caso l'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su parere motivato dell'organo di controllo; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale.
- 2. Il revisore dei conti scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica, ed è rieleggibile.

Art. 26 - Requisiti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore dei conti-

1. Potranno essere nominati Amministratori, Sindaci e Revisore dei conti solo soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente e comunque adequati alla carica rivestita.

--TITOLO IV---

--BILANCI E RELAZIONI---

Art. 27 - Il bilancio-

1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo Amministrativo in conformità all'art. 2428 c.c., e a quella del Collegio Sindacale (art. 2429 c.c.), è presentato all'Assemblea per l'approvazione. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.—
2. L'Assemblea dei soci, su proposta dell'Organo Amministrativo, delibera in ordine alla destinazione dell'utile d'esercizio, nei limiti delle disposizioni di legge vigenti, detratto

il 5% da destinare a riserva legale sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.-----3. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserva straordinaria mediante speciali accantonamenti di utili.---TITOLO V-----RECESSO----Art. 28 - Recesso-1. Ai sensi dell'art. 2437, 2° comma, cod. civ. il socio recedente dovrà dare il preavviso di un anno attraverso una comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente le sue generalità, le ragioni del recesso e l'indicazione del domicilio.--2. Il socio potrà recedere, decorso almeno un anno dall'assunzione della partecipazione sociale, nelle forme e nei modi previsti dal presente articolo. 3. Il recesso si intende esercitato quando la comunicazione sia pervenuta alla sede della società.----4. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. 5. Quanto ai criteri di determinazione del valore delle azioni, al procedimento di liquidazione ed agli argomenti correlati, viene fatto espresso rinvio agli articoli 2437 ter e seguenti del codice civile.-6. Tuttavia nel caso in cui ad esercitare il diritto di recesso siano gli Enti locali soci che abbiano effettuato il conferimento con le modalità previste dal precedente art. 6, comma 2, si applicheranno i criteri previsti dall'art. 8, comma 5, del presente statuto. -----TITOLO VI----------SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE----Art. 29 - Scioglimento-1. Le cause di scioglimento della società sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto. 2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioqlimento della Società, l'organo Amministrativo deve provvedere senza indugi alla convocazione dell'Assemblea straordinaria 3. L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. 4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca dei liquidatori valgono le disposizioni stabilite in materia dell'art. 2487 del c.c.—

Art. 30 - Clausola compromissoria-

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assem-

--TITOLO VII----

---NORME FINALI-----

bleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con e tra gli organi sociali, dovranno essere risolte da un Arbitro Unico, nominato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pistoia il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

- 2. L'Arbitro così nominato dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto e determinerà anche come ripartire le spese dell'arbitrato tra i soci. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
- 3. Al procedimento arbitrale si applicano le norme del Regolamento vigente a quel momento previsto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pistoia e dalla relativa Camera Arbitrale.
- 4. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e quelle del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale in quanto compatibili.

Art. 31 - Rinvio ai regolamenti dei Comuni soci in materia di controllo degli enti partecipati

1. Gli organi della società si obbligano ad ottemperare ai regolamenti ed ai patti parasociali dei Comuni soci in materia
di controlli degli enti partecipati qualora adottati dai Comuni stessi.

Art. 32 - Rinvio normativo-

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.to: Alessio Poli-----

F.to: Dott. Marco Regni - Notaio----

Certifico io sottoscritto DOTTOR MARCO REGNI NOTAIO in Pistoia, con studio in Via Repubblica n.12, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale su supporto analogico conservato nella mia raccolta.

Pistoia, sedici gennaio duemiladiciotto.

Dott. Marco Regni NOTAIO